

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO, ATTESTATI DI STUDIO E DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 24.01.2023
(entrata in vigore il 24.01.2023)

Modifiche

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 10 del 04/03/2026	Modifiche: – art. 4 (<i>Requisiti di ammissione per attribuzione attestati di studio a studenti scuola primaria</i>), secondo paragrafo; – art. 7 (<i>Criterio di valutazione trasversale per gli studenti della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado</i>), primo paragrafo; – art. 10 (<i>Criteri per il conferimento di attestati di riconoscimento del merito</i>), primo paragrafo, secondo paragrafo, inserimento del terzo paragrafo.	04/03/2026

INDICE

Art. 1. Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2. Definizioni	pag. 3
Art. 3. Modalità di selezione	pag. 3
Art. 4. Requisiti di ammissione per attribuzione attestati di studio a studenti scuola primaria	pag. 3
Art. 5. Requisiti di ammissione per attribuzione attestati ed assegni di studio a studenti scuola secondaria di primo grado	pag. 4
Art. 6. Requisiti di ammissione per attribuzione attestati ed assegni di studio a studenti scuola secondaria di secondo grado	pag. 4
Art. 7. Criterio di valutazione trasversale per gli studenti della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado	pag. 4
Art. 8. Criteri di ammissione per attribuzione attestati ed assegni di studio a studenti universitari	pag. 4
Art. 9. Criteri per il conferimento di attestati di studio a studenti non residenti	pag. 4
Art. 10. Criteri per il conferimento di attestati di riconoscimento del merito	pag. 4
Art. 11. Ammissione o respingimento delle domande	pag. 5
Art. 12 Trattamento dei dati personali	pag. 5
Art. 13 Entrata in vigore	pag. 6

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

È oggetto del presente Regolamento la definizione degli ambiti di intervento, dei requisiti di partecipazione nonché dei criteri di assegnazione per il conferimento di assegni di studio, attestati di studio e di merito a studenti residenti ovvero frequentanti gli istituti scolastici sangiorgesi.

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale è quello di incentivare il perfezionamento scolastico di studenti meritevoli per profitto o per impegno e collaborazione.

ART. 2. DEFINIZIONI

L'attestato di studio è conferito a coloro i quali si sono particolarmente distinti per aver conseguito eccellenti risultati scolastici.

L'attestato di merito è il riconoscimento conferito agli studenti che si sono contraddistinti per una significativa progressione nel profitto scolastico o per una particolare attitudine alla collaborazione e all'aiuto verso i propri compagni di classe.

L'assegno di studio è destinato, qualora previsto a bilancio, agli studenti residenti, utilmente inseriti nella graduatoria di merito propedeutica all'assegnazione degli attestati di studio e di merito, frequentanti la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e l'università.

ART. 3. MODALITÀ DI SELEZIONE

L'attribuzione di quanto indicato all'art. 1 avviene a seguito di emanazione di apposito bando di selezione, da proporre annualmente, approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Il bando contiene informazioni dettagliate circa:

- i requisiti di ammissione alla selezione;
- i criteri di valutazione;
- l'indicazione dell'importo annuale eventualmente stanziato;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande.

ART. 4. REQUISITI DI AMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE ATTESTATI DI STUDIO A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA

Possono presentare domanda di attribuzione di attestato di studio gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria che nel corso dell'anno scolastico di riferimento abbiano ottenuto un profitto nel secondo quadrimestre non inferiore ai 9,5/10.

Ai giudizi **sintetici** del vigente sistema di valutazione viene attribuito un valore numerico secondo la seguente gradazione:

- “10” in corrispondenza del giudizio “*ottimo*”;
- “9” in corrispondenza del giudizio “*distinto*”;
- “8” in corrispondenza del giudizio “*buono*”;
- “7” in corrispondenza del giudizio “*discreto*”;
- “6” in corrispondenza del giudizio “*sufficiente*”;
- “5” in corrispondenza del giudizio “*non sufficiente*”.¹

¹ Paragrafo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 04/03/2026, in vigore dal 04/03/2026. Testo originario, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24/01/2023, in vigore dal 24/01/2023: «Ai giudizi descrittivi del vigente sistema di valutazione viene attribuito un valore numerico secondo la seguente gradazione:

- “10” in corrispondenza del giudizio “*avanzato*”;
- “8” in corrispondenza del giudizio “*intermedio*”;
- “6” in corrispondenza del giudizio “*base*”;
- “5” in corrispondenza del giudizio “*in via di prima acquisizione*”».

ART. 5. REQUISITI DI AMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE ATTESTATI ED ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Possono presentare domanda di attribuzione di attestato di studio e, qualora previsto a bilancio, di assegno di studio, gli alunni residenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado che nel corso dell'anno scolastico di riferimento abbiano ottenuto un profitto non inferiore ai 9/10.

Per gli alunni del primo e secondo anno viene tenuta in considerazione la valutazione del secondo quadrimestre, mentre per gli alunni del terzo anno viene considerato l'esito dell'esame di Stato.

ART. 6. REQUISITI DI AMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE ATTESTATI ED ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Possono presentare domanda di attribuzione di attestato di studio e, qualora previsto a bilancio, di assegno di studio, gli alunni residenti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che nel corso dell'anno scolastico di riferimento abbiano ottenuto un profitto non inferiore agli 8/10, o per i diplomati ad un voto non inferiore ai 95/100 o equivalente.

ART. 7. CRITERIO DI VALUTAZIONE TRASVERSALE PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il giudizio o il voto numerico in condotta/comportamento è computato nel calcolo della media. Ove espresso attraverso “giudizi sintetici” viene attribuito un valore numerico secondo la gradazione stabilita al precedente art. 4.²

Non viene considerato il voto/giudizio riportato in religione.

ART. 8. CRITERI DI AMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE ATTESTATI ED ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI

La richiesta di attribuzione di attestato di studio e, qualora previsto a bilancio, di assegno di studio, è estesa a tutti i laureati che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale (n.5 anni) nell'anno solare precedente.

ART. 9. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI ATTESTATI DI STUDIO A STUDENTI NON RESIDENTI

Agli studenti che frequentano la Scuola Primaria “G. Rodari” o la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaretti” di San Giorgio su Legnano e che non sono residenti è consentita la partecipazione al bando ai soli fini dell'ottenimento dell'attestato di studio.

ART. 10. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO

Su segnalazione del Collegio Docenti della Scuola di riferimento, è previsto il riconoscimento del merito a favore degli studenti della Scuola Primaria “G. Rodari” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaretti” che durante l'anno scolastico di riferimento si sono distinti **rispettivamente in tema di:**

² Paragrafo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 04/03/2026, in vigore dal 04/03/2026. Testo originario, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24/01/2023, in vigore dal 24/01/2023: «Il giudizio in condotta è computato nel calcolo della media secondo la seguente gradazione:

- “10” in corrispondenza del giudizio “*ottimo*”;
- “9” in corrispondenza del giudizio “*distinto*”;
- “8” in corrispondenza del giudizio “*buono*”».

a) Scuola Primaria “G. Rodari”:

- **Ecosostenibilità:** per aver promosso o guidato progetti legati all’ambiente, proponendo soluzioni a problemi comuni;
- **Leadership Gentile:** per la capacità di guidare i pari attraverso l'esempio positivo e il dialogo, contrastando fenomeni di prepotenza e bullismo;
- **Costruttori di Pace:** per l’impegno nel prevenire i conflitti e nel promuovere la cultura della non-violenza e della tolleranza;

b) Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti”:

- **Inclusione:** per aver facilitato l'inserimento di compagni nuovi, stranieri (Neo Arrivati in Italia) o con disabilità, agendo come "mediatori" o compagni di supporto e per aver aiutato il gruppo a raggiungere un obiettivo comune;
- **Empatia e Mediazione:** per essersi impegnati nella gestione dei conflitti in classe o aver mostrato una particolare sensibilità nel sostenere compagni in momenti di fragilità emotiva, dimostrando la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui.³

Tale riconoscimento, nella misura di n. 1 allievo per tematica e per fascia di classi parallele (tot. n. 15 beneficiari per la scuola Primaria e n. 6 beneficiari per la scuola Secondaria di primo grado) consiste nella consegna di “attestato di merito” e, se previsto a bilancio, “assegno di studio” a seconda del caso di specie.⁴

Lo stesso allievo non può essere destinatario del riconoscimento per due anni consecutivi.⁵

ART. 11. AMMISSIONE O RESPINGIMENTO DELLE DOMANDE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande, le stesse sono vagliate in relazione al rispetto dei requisiti richiesti dal bando.

I provvedimenti di formazione delle graduatorie nonché gli eventuali provvedimenti di respingimento sono adottati dal Responsabile del Settore competente nel rispetto del presente Regolamento.

Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è consentita la presentazione di un’istanza di riesame degli elementi che hanno costituito il presupposto logico e necessario del provvedimento di respingimento.

L’istanza, opportunamente documentata, deve essere presentata al Responsabile del Settore competente entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali comunicati dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei

³ Paragrafo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 04/03/2026, in vigore dal 04/03/2026. Testo originario, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24/01/2023, in vigore dal 24/01/2023: «Su segnalazione del Collegio Docenti della Scuola di riferimento, è previsto il riconoscimento del merito a favore degli studenti della Scuola Primaria “G. Rodari” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaretti” che durante l’anno scolastico di riferimento si sono distinti:

- per una significativa progressione nel profitto scolastico;
- per una particolare attitudine alla collaborazione e all’aiuto verso i propri compagni di classe».

⁴ Paragrafo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 04/03/2026, in vigore dal 04/03/2026. Testo originario, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24/01/2023, in vigore dal 24/01/2023: «Tale riconoscimento, nella misura di n. 1 allievo per fascia di classi parallele, consiste nella consegna di “attestato di merito” e, se previsto a bilancio, “assegno di studio” a seconda del caso di specie».

⁵ Paragrafo inserito con delibera di C.C. n. 10 del 04/03/2026, in vigore dal 04/03/2026.

dati personali D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), esclusivamente per le finalità della selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i criteri comunali previgenti.